

AVV. ORAZIO URZI  
VIA V.GIUFFRIDA, 73  
95128 CATANIA  
TEL. 095.431942  
CELL. 333.5019796  
**PEC: AVV.ORAZIOURZI@PEC.ORDINEAVVOCATICATANIA.IT**

Catania, 14.07.2015

Spett.le

Miur - Dipartimento per l'Istruzione

[drlo@postacert.istruzione.it](mailto:drlo@postacert.istruzione.it)

[dpit@postacert.istruzione.it](mailto:dpit@postacert.istruzione.it)

Miur - Dipartimento per l'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ambito Territoriale Milano

Via Soderini 24 - 20146 - Milano

[uspmi@postacert.istruzione.it](mailto:uspmi@postacert.istruzione.it)

**Oggetto:** reclamo in autotutela e contestuale lettera di messa per il mancato inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) per la Sig.ra Ragonese Antonella, in quanto in possesso de TFA, corso di abilitazione in classe A043

In nome e per conto della Sig.ra Ragonese Antonella nata a Catania il 23.08.1981 e residente a Castel di Iudica (CT), C.F. RGN NNL 81M63 C351N, e ivi residente nella Circonvallazione 387, che mi ha conferito espresso mandato, con la presente espongo quanto segue:

Premesso

**Che, con nota n. 999 del 09.04.2014, il Miur ha emanato il D.M. 1 aprile 2014 n. 235 di aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2014/15, 2015/16 e 2016/17,**

**Che, con lo stesso D.M. 235 dell' 01/04/2014 si disponeva l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo con gli eventuali trasferimenti da una provincia all'altra, per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017;**

**Che l'art. 1, c. 1 del citato D.M. 235, disponeva che solo il personale docente ed educativo, "inserito" a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (di seguito, per semplicità, denominata "IV") delle graduatorie ad esaurimento in ogni provincia, può chiedere l'aggiornamento e/o il trasferimento dell'iscrizione, e l'art. 9, c. 2 che prevede la presentazione della domanda esclusivamente con modalità web;**

**Che l'art. 10, c. 3 del già citato D.M. 235, elencava le ragioni di esclusione dalla procedura;**

**AVV. ORAZIO URZI  
VIA V.GIUFFRIDA, 73  
95128 CATANIA  
TEL. 095.431942  
CELL. 333.5019796**

**PEC: [AVV.ORAZIOURZI@PEC.ORDINEAVVOCATICATANIA.IT](mailto:AVV.ORAZIOURZI@PEC.ORDINEAVVOCATICATANIA.IT)**

**Che, con tale decreto si escludeva illegittimamente tutta una fascia di personale docente, dalla possibilità di accedere alle suddette graduatorie, non essendo stata prevista una modalità di presentazione della domanda, per i soggetti indicati in oggetto, di guisa che gli stessi formalizzavano le proprie domande per via cartacea, come la mia assistita**

Che tale possibilità (inserimento nelle graduatorie a seguito del riconoscimento del valore abilitante del diploma magistrale ) non è stata riconosciuta, però, dal Miur durante le operazioni di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (GAE), regolate dal D.M. 235/2014.

Si precisa che dette graduatorie sono valide non soltanto per il conferimento di contratti a tempo determinato, ma anche per le nomine a ruolo

#### **RITENUTO**

Che il suddetto decreto, oltre che lesivo dei diritti della odierna istante, risulta viziato sotto il profilo dell'illegittimità.

**Si ricorda a** tal proposito, che, prima del Consiglio di Stato, più di un Tar ha stabilito che tutti coloro che sono in possesso del diploma magistrale conseguito precedentemente al 2001/2002 hanno pieno diritto a presentare domanda di accesso ai corsi di specializzazione per il conseguimento del titolo di abilitazione sul sostegno. Un diritto sancito dall'art. 197 comma 1 del D.Lgs. 297/1994 e dall'art. 15 comma 7 del D.P.R. 323/1998: delle disposizioni legislative, mai abrogate, che attribuiscono il valore abilitante permanente al diploma di maturità magistrale nonché il diritto ai possessori di partecipare ai concorsi a cattedra. L'abilitazione è, infatti, intrinseca al titolo medesimo e non è subordinata al superamento di alcuna ulteriore prova, esame o concorso.

Si rileva infine come il Consiglio di Stato, proprio mentre stanno per essere pubblicate le nuove GAE, valevoli per il prossimo triennio 2014-2017, ha nuovamente affermato come sia illegittima l'esclusione di quei docenti che in forza del DM 42/09 sono stati esclusi dalle GAE per non aver prodotto nei termini la domanda di aggiornamento.

I giudici amministrativi, respingendo un ricorso in Appello proposto dal Miur, hanno affermato il principio per cui "con riferimento ai parametri costituzionali desumibili dagli artt. 3, 4 e 97 Cost. nonché ai principi generali dell'attività amministrativa di cui alla legge n.241 del 1990, il decreto ministeriale n. 42/2009 è illegittimo nella parte in cui non ha previsto l'obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno omesso di presentare la domanda di esservi confermati, gli effetti della legge n. 143/2004, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima".

Ed ancora il Tribunale Amministrativo, di recente ha annullato il decreto del D.M. 235/14 di aggiornamento triennale delle Graduatorie ad Esaurimento nella parte in cui all'art. 1, comma 1, e agli

AVV. ORAZIO URZI  
VIA V.GIUFFRIDA, 73  
95128 CATANIA  
TEL. 095.431942  
CELL. 333.5019796

**PEC: AVV.ORAZIURZI@PEC.ORDINEAVVOCATICATANIA.IT**

artt. 9 e 10 non prevede il reinserimento del personale docente che ne ha fatto domanda, causando quindi, a ridosso delle convocazioni per le immissioni in ruolo dei docenti, la riapertura delle Graduatorie ad Esaurimento e l'annullamento del D.M. 235/14.


In ultimo, il D.M. 325/2014 di aggiornamento della GAE è stato annullato con Sentenza del Consiglio di Stato 1973/2015 del 16 aprile 2015, nella parte in cui non consente l'inserimento dei docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002.

Alla luce di questo decreto, pertanto, gli uffici scolastici periferici - i cosiddetti Ambiti Territoriali -, sono stati invitati a reinserire quei docenti precari che negli anni passati non avevano presentato domanda di aggiornamento.

Tutto ciò premesso è ritenuto, atteso l'illegittimità del più volte citato decreto, con il presente reclamo in autotutela si richiede l'inserimento d'ufficio senza riserva, nelle GAE, dell'odierna reclamante nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Milano della Sig.ra Ragonese Antonella nata a Catania il 23.08.1981 e residente a Castel di Iudica (CT), C.F. RGN NNL 81M63 C351N classe di concorso A043, valida per gli aa.ss. 2014/2017, alla posizione corrispondente al punteggio maturato alla data di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento disposto con D.M. 235/2014, in base ai titoli ed ai servizi posseduti e alla posizione corrispondente al punteggio maturato alla data di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento disposto con D.M. 235/2014 in base ai titoli ed ai servizi posseduti, per i motivi esposti in parte narrativa e la contestuale comunicazione entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento dello stesso reclamo in autotutela.

Si diffida altresì il Vs. Spett.le UFFICIO che nella male augurata ipotesi di non accoglimento delle superiori richieste, mi vedrò costretto, ad adire la competente autorità giudiziaria al fine di tutelare le ragioni e diritti della mia assistita.

Cordialità

  
Avv. Orazio Urzi

Da "avv.oraziourzi" <avv.oraziourzi@pec.ordineavvocaticatania.it>

A "dpit@postacert.istruzione.it" <uspmi@postacert.istruzione.it>

Data giovedì 30 luglio 2015 - 16:42

**reclamo in autotutela e contestuale lettera di messa per il mancato inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (GAE)**

**Spett.le**

**Miur - Dipartimento per l'Istruzione**

**Spett.le**

**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**

**Ambito Territoriale Milano**

in merito all'emarginato oggetto e, giusto mandato conferito dalla reclamante sig.ra Sig.ra Ragonese Antonella, attendo cortese e celere riscontro al reclamo in autotutela inviatoVi unitamente alla presente,

**Cordiali saluti**

**Avv. Orazio Urzi**

**Allegato(i)**

Lettera diffida Ragonese.pdf (1191 Kb)

**Ricevuta di Protocollo (D.P.R. n. 445/2000)**

Amministrazione : **MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca**

Area Organizzativa Omogenea : **AOOUSPMI - Ufficio XVII - Ambito Territoriale di Milano**

Protocollo n. : **14684** del : **31/07/2015** - Registro Ufficiale AOO AOOUSPMI

Data di arrivo : **31/07/2015**

Mittente : **avv.oraziourzi@pec.ordineavvocaticatania.it**

Oggetto : **POSTA CERTIFICATA: reclamo in autotutela e contestuale lettera di messa per il mancato inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (GAE)**

Classificazione : **C.07.c-Graduatorie permanenti**

Operatore di protocollo : **Giancarlo Razzari**

Per informazioni relative all'Ufficio competente per materia, rivolgersi all'URP.

Data : **31/07/2015**